

LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020

dal 1972

ci prendiamo cura del tuo business

DOTT. MASSIMO FABBRI

Uffici

Via Giuseppe Avezzana, 6
00195 Roma (RM)

Recapiti

+39 06.3735.1726 (tel)
+39 06.3735.3275 (fax)

E-mail

studiodemarco@studiodemarco.net

Sito web

www.studiodemarco.net

Maggio 2020

INTRODUZIONE

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020 è stato approvato il modello di dichiarazione 2020 Società di Capitali (RSC) per il periodo d'imposta 2019, con le relative istruzioni. Le novità legislative di maggior rilievo per il modello Redditi SC 2020 arrivano dall'introduzione nel nostro ordinamento tributario delle disposizioni contenute nel **decreto Atad** (*Anti tax avoidance directive*) **decreto legislativo n. 142/2018**, di recepimento della **direttiva UE 2016/1164 (cd. Atad1)** così come modificata e integrata dalla **direttiva UE 2017/952 (cd. Atad2)**, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulla disciplina degli interessi passivi (*ex art. 96 Tuir*), in materia di imprese estere controllate (*Controlled foreign companies, Cfc, ex art. 167 Tuir*) e di regimi fiscali privilegiati.

Sintesi delle principali novità

Le principali novità del modello RSC 2020 sono le seguenti:

- 1) Nuovo regime degli interessi passivi;
- 2) Agevolazione “*patent box*”;
- 3) Superammortamento 2019;
- 4) Rivive l’ACE;
- 5) Deduzione IMU immobili strumentali;
- 6) Rivalutazione dei beni d’impresa;
- 7) Partecipazioni in società di Paesi a fiscalità privilegiata;
- 8) Nuove detrazioni nella determinazione dell’IRES.

1) NUOVO REGIME DEGLI INTERESSI PASSIVI

Per calcolare l'IRES, si applica il nuovo art. 96 del T.U.I.R. che disciplina la deduzione degli interessi passivi:

- a) Cancellata l'esenzione dal test del ROL (Reddito Operativo Lordo) degli interessi capitalizzati sul costo dei beni ammortizzabili e quindi per gli oneri finanziari inclusi nel valore delle rimanenze finali (*es. società immobiliari di gestione*);
- b) Il ROL si calcola con valorizzazione fiscale e non più contabile. Si rappresenta che il dato relativo al ROL va indicato al rigo RF 119. Quest'anno, tuttavia, il ROL va calcolato come **differenza tra la classe A e la classe B del conto economico** (quest'ultima al netto di ammortamenti e canoni di leasing) ma assumendo ciascun singolo dato in base al **valore fiscalmente rilevante**. La differenza è notevole e porterà ad un risultato molto diverso e tendenzialmente favorevole al contribuente, poiché sono molto più frequenti le variazioni in aumento di costi non deducibili rispetto a quelle in diminuzione di proventi non tassabili;
- c) Riporto a nuovo, senza limiti di tempo, delle eventuali eccedenze di interessi attivi sui passivi;
- d) Se il 30% del ROL fiscale supera gli interessi passivi netti dell'esercizio, l'eccedenza inutilizzata si può riportare negli esercizi seguenti ma non oltre il quinto. Tale limitazione temporale di riporto costituisce una novità normativa applicata dall'anno d'imposta 2019.

2) AGEVOLAZIONE “PATENT BOX”

Una delle novità per il periodo d'imposta 2019 riguarda l'agevolazione “*patent box*” sia nel quadro RF sia nel quadro OP. Per quanto riguarda la determinazione del reddito, che deriva dallo sfruttamento di taluni *asset* immateriali (*diritti industriali, software, know-how*), con l'art. 4 del “Decreto Crescita”, D.L. n. 34/2019, si è semplificata la procedura di fruizione della tassazione agevolata al fine di consentire ai contribuenti di determinare (e dichiarare) direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate (art. 31- *ter* D.P.R. n. 600/73) rimandando il relativo confronto con l'amministrazione finanziaria ad una successiva fase di controllo.

Nel modello Redditi SC 2020 è stata inserita la **colonna 3 nel rigo RF50** (*variazione in diminuzione*), in cui indicare la quota annuale deducibile dei redditi di cui al **beneficio *Patent box***, qualora il contribuente abbia optato in alternativa all'istanza di *ruling*, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione. L'opzione va, inoltre, comunicata, nel quadro OP, che ha recepito l'introduzione dello specifico **rigo OP21**.

3) SUPERAMMORTAMENTO 2019

L'articolo 1 del “decreto crescita” (D.L. n. 34/2019) ha reintrodotto dal 1° aprile 2019 la misura del **“superammortamento”**, l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione ai fini fiscali dei beni strumentali materiali nuovi. La misura è stata dunque prorogata al 2019 **nella stessa percentuale del 30%** prevista per il 2018 e con lo stesso perimetro operativo. Rispetto alle precedenti edizioni del “superammortamento” è stato introdotto un limite agli investimenti nei beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo, infatti, non si applica **sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.**

Nel modello Redditi SC 2020 tra le **“Altre variazioni in diminuzione”** (rigo RF55) è stato introdotto il **codice 79** che riguarda il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, del Tuir) effettuati dal **1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 30% (art. 1 D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019).

4) RIVIVE L'ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

La legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019) reintroduce **l'Ace (Aiuto alla Crescita Economica) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, prevedendo l'abrogazione del comma 1080 dell'art. 1 della Legge n. 148/2018 che ne aveva, appunto, previsto l'abrogazione a partire dal periodo d'imposta 2019.

L'intento del Legislatore espressa all'interno della Legge di bilancio per il 2020 è stato, pertanto, quello di:

- ✓ ripristinare l'Ace fin dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi in continuità senza che di fatto il beneficio subisca alcuna interruzione;
- ✓ abrogare le disposizioni riguardanti la disciplina della mini IRES con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, dunque senza che il nuovo meccanismo abbia mai trovato, di fatto, applicazione.

La reintroduzione dell'ACE il cui scopo è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, permette di prendere in considerazione gli incrementi patrimoniali effettuati dal 2011 al 2018. Il beneficio ACE (*Aiuto alla Crescita Economica*) previsto sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef va indicato nel modello Redditi SC 2020 compilando il quadro RS. Per quanto riguarda i soggetti Irpef possono beneficiare dell'ACE le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione. Come è noto l'agevolazione ACE "trasforma" in una deduzione dal reddito complessivo netto parte dell'incremento del capitale proprio dell'impresa moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal Legislatore.

Per il **2019 l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,30%.**

5) DEDUZIONE IMU IMMOBILI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio per il 2020 conferma per il 2019 la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50%. Viene, infatti, stabilito che *“per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%”*.

Dal 2020, invece, troverà applicazione la nuova super IMU. In particolare l'IMU relativa agli immobili strumentali sarà interamente deducibile dal 2022; la deduzione si applicherà al 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Si rappresenta che il Tuir (art. 43 co. 2) considera strumentali gli immobili:

- utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (**immobili strumentali per destinazione**);
- che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (**immobili strumentali per natura**). Si ricorda che gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, B, C, D, E.

6) RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'altra novità, contenuta nei commi da 696 a 704 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2020, riguarda nello specifico le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C, del quadro RQ, per le società di capitali, le cooperative, i *trust* e gli altri enti pubblici e privati in quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, **i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018**. La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore delle legge di bilancio per il 2020. Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini dell'IRES (e dell'IRAP) **a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2022)**. È necessario versare a tal fine un'imposta sostitutiva delle imposte pari al:

- 12% per i valori dei beni ammortizzabili;
- 10% per i valori dei beni non ammortizzabili;
- 10% per i valori delle partecipazioni in società controllate o collegate.

Si rappresenta che cedere i beni prima del 1.1.2023 fa decadere gli effetti della rivalutazione con rimborso dell'imposta sostitutiva.

6) RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA *(segue)*

I contribuenti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni possono affrancare in tutto in parte la riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta (rigo RQ93 del modello Redditi SC 2020).

L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di **un'imposta sostitutiva delle imposte nella misura del 10%**.

In caso di versamento rateale, in colonna 3 del rigo RQ93, va indicato l'importo della prima rata. Per il versamento di questa imposta, infatti, si tiene conto dell'ammontare degli importi complessivi:

- ✓ fino a 3 milioni di euro si potrà versare fino ad un massimo di tre rate di pari importo;
- ✓ oltre 3 milioni di euro fino ad un massimo di sei rate di pari importo.

7) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Con il D.Lgs. n. 142/2018 stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2016/1164/UE (*Anti tax avoidance directive – Atad*) che fa parte del pacchetto anti-elusione (*Anti tax avoidance package*) della Commissione europea, finalizzato ad introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

In particolare l'art. 4 ha sostituito l'art. 167 del Tuir in tema di società controllate non residenti (*Controlled foreign companies*) il quale, sinteticamente, prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata. Il decreto Atad prevede, pertanto, l'imputazione al residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata.

7) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (SEGUE)

Nello specifico ai sensi del novellato art. 167, co. 4, del Tuir, attualmente la tassazione per trasparenza si applica se i soggetti controllati non residenti integrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- ✓ sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella cui sarebbero stati assoggettati se residenti in Italia;
- ✓ oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:
 1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
 2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
 3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione delle partecipazioni;
 4. redditi la *leasing* finanziario;
 5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
 6. redditi da operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

7) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (SEGUE)

La nuova versione dell'art. 167, co. 5, del Tuir prevede inoltre la possibilità di disapplicare le regole sulle CFC sulla base di una particolare esimente. Infatti dal 2019 la tassazione per trasparenza non si applicherà **se il soggetto residente in Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**. Tale esimente potrà essere dimostrata anche mediante la presentazione dell'interpello facoltativo (*art. 11, co. 1, lett. b) della Legge n. 212/2000*).

Da ultimo si rappresenta che rispetto al quadro FC del modello Redditi SC 2019, nel quadro FC del modello Redditi SC 2020 è stato eliminato il prospetto per la *“Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo”*.

8) NUOVE DETRAZIONI NELLA DETERMINAZIONE DELL'IRES

Esaminiamo ora ad alcuni benefici concessi a seguito del sostenimento di spese monitorate nel quadro **RS** del modello Redditi SC 2020. Il primo in esame riguarda lo **“sport bonus”**. La legge di Bilancio per il 2019 (art. 1 commi da 621 a 627) ha ampliato l'agevolazione già esistente in particolare sotto il profilo oggettivo: infatti ha esteso il *bonus* al 2019 e ha elevato i limiti d'importo. L'agevolazione consiste nel credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per:

- ✓ interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;
- ✓ per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La misura del *tax credit* è stata elevata dal 50% al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche nel caso in cui le medesime vengano effettuate a favore dei soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi medesimi. Anche il limite originariamente previsto **del 3 per mille dei ricavi annui ha subito una rilevante variazione in aumento e nella nuova formulazione è stato portato al 10 per mille dei ricavi annui dell'impresa erogatrice**. Per quanto riguarda la platea dei soggetti le nuove disposizioni sullo *Sport bonus* prevedono che possano fruire del credito d'imposta anche **le persone fisiche e gli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile annuo**. Per le imprese il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo da effettuare in compensazione mediante il modello F24

Nel modello Redditi SC 2020 al rigo RN14 col. 4 è prevista l'indicazione dell'importo pari alla somma di quanto indicato nel rigo RS253 fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta nel rigo.

8) NUOVE DETRAZIONI NELLA DETERMINAZIONE DELL'IRES (SEGUE)

Altra agevolazione prevista dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1 co. da 156 a 161) focalizza l'attenzione sulle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della **bonifica ambientale**, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, **per le quali spetta un credito d'imposta nella misura del 65%**.

Il cosiddetto "**bonus bonifica ambientale**" è ripartito in tre quote annuali di pari importo, riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui (agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile) e riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Nel modello Redditi SC 2020 tali erogazioni vanno indicate nel quadro RS (rigo RS254). La detrazione sarà calcolata nel quadro RN (rigo RN14 col.5).

8) NUOVE DETRAZIONI NELLA DETERMINAZIONE DELL'IRES (SEGUE)

Ulteriore agevolazione è stata prevista dalla Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, co. 1039 e 1040) per l'acquisto e la posa in opera di **infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica**. L'intervento modifica il D.L. n. 63/2013 con il nuovo art. 16-ter. È quindi possibile beneficiare di detrazione sull'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, **sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Nel modello Redditi SC 2020 nel quadro RS, nei righe da RS420 ad RS422, vanno quindi indicati i dati utili per gli utilizzi dell'agevolazione. L'importo del rigo RS422 è la detrazione spettante che deve essere indicata, in particolare, nel quadro RN, nel nuovo campo 5 del rigo RN10.

Le novità del modello Redditi SC 2020

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

dal 1972

ci prendiamo cura del tuo business

Uffici

Via Giuseppe Avezzana, 6
00195 Roma (RM)

Recapiti

+39 06.3735.1726 (tel)
+39 06.3735.3275 (fax)

E-mail

studiodemarco@studiodemarco.net

Sito web

www.studiodemarco.net